ALLEGATO A

Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020.
Avviso Pubblico per la Misura M16, Sottomisura 16.5, Intervento 16.5.1 – Annualità 2022.

1. PREMESSA

Il presente Avviso pubblico stabilisce i termini e le modalità per l'accesso agli aiuti previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, Misura M16, Sottomisura 16.5, Intervento 16.5.1 "Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso".
La sottomisura prevede un sostegno per promuovere azioni congiunte finalizzate al contenimento delle conseguenze dei cambiamenti climatici (rischi di incendio, erosione, diffusione di agenti patogeni) oltreché dirette a migliorare l'adattamento degli ecosistemi forestali ai cambiamenti climatici.
In particolare promuove:
1. la predisposizione di strategie territoriali per quanto riguarda la tutela delle foreste dal rischio degli incendi boschivi e la gestione efficiente delle risorse idriche in relazione ai cambiamenti climatici;
2. redazione di un piano antincendio locale su contesti territoriali inferiori rispetto al livello regionale (area protetta, unione di comuni, bacino idrografico);
3. la realizzazione di azioni congiunte/investimenti non produttivi per accrescere la resilienza dei boschi.
Il piano antincendio locale è un documento non obbligatorio in base alla normativa vigente che consente in primo luogo di raggiungere un maggiore dettaglio rispetto al livello regionale, sia per quanto concerne l'analisi delle cause e degli effetti che di individuazione delle azioni da realizzare, e di coinvolgere più proficuamente la popolazione su tale tematica, tenuto conto che la quasi totalità degli incendi è di origine antropica. Inoltre, tale piano è in grado di conferire un elevato valore aggiunto ai piani di gestione forestale che per loro natura si riferiscono a proprietà forestali singole o associate e quindi non sono in grado di affrontare efficacemente una problematica che esula dai confini di proprietà e che anzi può originarsi in aree non coperte dai piani di gestione forestale o con assenza di soggetto gestore.
La sottomisura interviene nelle FA 5C - 5D e 5E.
La redazione delle strategie e del Piano avverrà in accordo ai principi di gestione forestale sostenibile, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Sono escluse dal finanziamento di cui al presente Avviso le aree già finanziate ai sensi dell'Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 6572 del 05/07/2019.

Per le modalità di accesso ai contributi previsti dal presente Avviso si rinvia al "Manuale delle procedure" approvato con DD 741 del 27.01.2021, per gli aspetti generali e come richiamato in ogni paragrafo successivo. Il presente Avviso definisce esclusivamente gli aspetti specifici relativi all'attuazione dell'Intervento in oggetto.

2. COLLEGAMENTO AD ALTRE NORMATIVE

Gli aiuti della sottomisura 16.5 sono attuati in esito alla Decisione della Commissione europea C(2018)1448 final, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuto notificato SA. 49255 (2017/N) (pubblicato sul sito della Commissione europea http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm) in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato stesso.
Gli aiuti devono rispettare le prescrizioni della normativa dell'Unione Europea pertinente in materia di aiuti di Stato.
Altre normative di riferimento:
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste e relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7;
-Piano Regionale per le attivita' di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi, aggiornamento approvato con D.G.R. 1589 del 28.12.2018.

3. BENEFICIARI

Sono beneficiari della presente Sottomisura, soggetti privati e soggetti pubblici, di cui almeno due devono essere possessori di foreste che operano e hanno sede operativa nel territorio della regione Umbria.
Le forme di partenariato possono essere già strutturate o costituirsi in funzione della presente sottomisura nelle forme previste dalla normativa vigente (polo, rete, partenariato).

L'aiuto per la creazione di poli e reti è concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.
Le aggregazioni possono essere costituite sia in una forma dotata di personalità giuridica (ad esempio: Consorzi e Associazioni), sia in forma contrattuale (altre forme associative, ad esempio le Associazioni Temporanee e Accordi di partenariato).
Qualora l'aggregazione non abbia personalità giuridica dovrà essere individuato un soggetto capofila, che risulti il beneficiario della domanda di sostegno, che si faccia carico degli impegni, di sostenere i costi delle attività e degli interventi oggetto degli aiuti e che riscuota i contributi. I legami associativi intercorrenti tra i componenti dell'aggregazione dovranno essere riportati nel fascicolo aziendale del capofila e chiaramente definiti nell'atto di costituzione o accordo sottoscritto.
L'aggregazione deve essere costituita, dopo la presentazione della domanda o nei 3 mesi precedenti la data di presentazione della stessa, con l'obiettivo della realizzazione del Piano di Attività previsto dal presente Avviso Pubblico, che deve essere chiaramente indicata nell'atto di costituzione o contratto.
Nel caso di forme di cooperazione con personalità giuridica non ancora costituite alla data di presentazione della domanda di sostegno, la sua costituzione dovrà essere formalizzata come soggetto con personalità giuridica, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della concessione del contributo, pena la decadenza della domanda stessa, salvo proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura competente. La domanda di sostegno deve essere presentata da uno dei soggetti dell'aggregazione in via di costituzione, con un ruolo temporaneo di capofila. All'atto di presentazione della domanda di sostegno, tra i soggetti interessati, deve essere sottoscritta una scrittura privata nella quale sia indicato che l'obiettivo principale della costituzione dell'aggregazione è la realizzazione del Piano di attività previsto dal presente Avviso pubblico, l'indicazione di chi svolge temporaneamente il ruolo di capofila e l'autorizzazione a quest'ultimo alla presentazione della domanda e all'assunzione degli impegni correlati. Al momento della costituzione del Consorzio o associazione lo stesso dovrà presentare in SIAN una domanda di cambio beneficiario (cambio soggetto capofila domanda accesso individuale).

4. TIPO DI SOSTEGNO
Sovvenzione in conto capitale.

5. REGIME DI AIUTO
Gli aiuti della sottomisura 16.6.1 sono concessi in forma di regime di aiuto notificato (SA. 49255 del 05.03.2018): Notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del TUEF, per gli Aiuti alla Cooperazione nel settore forestale: Sottomisure 16.5, 16.6 e 16.8 del PSR per l'Umbria 2014-2020.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità generali, si rinvia al manuale delle procedure approvato con DD 741/2021, paragrafo 1.

Enti pubblici devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

Il presente Avviso riguarda esclusivamente gli aiuti alla cooperazione nel settore forestale.
Sono ammissibili le azioni di cooperazione che prevedono la partecipazione di almeno due soggetti possessori di superficie boscata.
Sono ammissibili a sostegno le azioni che prevedono la realizzazione di un progetto specifico che preveda la realizzazione di interventi materiali sui boschi in possesso dei soggetti che partecipano alla cooperazione.
La superficie forestale minima interessata dal progetto oggetto del sostegno è pari ad ha 200, considerato che almeno due soggetti dell'aggregazione devono essere possessori di foreste nella regione Umbria.
Gli interventi realizzati con il progetto specifico devono essere realizzati in conformità con la Legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 e relativo regolamento di attuazione 17 dicembre 2002, n. 7 e s.m.i.
Sono ammissibili al sostegno le iniziative di cooperazione che assicurano le seguenti condizioni:
- integrazione della pluralità di soggetti partecipanti al fine di avere un approccio comprensoriale del progetto;
- identificazione delle attività da realizzare a livello comprensoriale nel medio – lungo periodo;
- coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione alla salvaguardia delle foreste dagli incendi e/o dalle calamità naturali e/o dagli eventi catastrofici;
- la divulgazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Ai sensi della Decisione della Commissione europea C(2018)1448 final, sono ammessi a beneficiare degli aiuti di cui al presente avviso imprese che siano esclusivamente piccole e medie (PMI) ai sensi dell'Allegato I del regolamento della Commissione (UE) n. 702/2014. Non rientrano tra i beneficiari le imprese in difficoltà ai sensi del punto (35.15) degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (gli "orientamenti").
L'aiuto non sarà concesso ad imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa a una concessione individuale o a un regime di aiuti).

7. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per essere finanziabili con il presente bando le aggregazioni devono prevedere la localizzazione sul territorio della Regione Umbria delle superfici forestali e delle sedi operative.

Il regime di aiuti è applicabile su tutto il territorio regionale con esclusione dei seguenti ambiti territoriali, come previsto dal PSR 2014-2020 dell'Umbria:

- Centro urbano di Perugia: fogli catastali nn. 214, 215, 233, 234, 251, 252, 253, 267, 268, 401, 402, 403;
- Centro urbano di Terni: fogli catastali nn. da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139.

Sono escluse dal finanziamento di cui al presente Avviso le aree già finanziate ai sensi dell'Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 6572 del 05/07/2019.

8. CRITERI DI SELEZIONE

In linea con gli obiettivi della sottomisura i criteri di selezione sono così individuati:

Criterio di selezione	**Punteggio**	
	Parametro	**Punti**
Maggiore quantità di dendromassa stoccata dagli ecosistemi forestali coinvolti dall'azione di cooperazione (ampiezza del comprensorio interessato) (fino ad un massimo di 50 punti)	Superficie forestale interessata	0,5 punti per ha di superficie forestale interessata
Maggiore superficie di intervento selvicolturale interessata dal progetto specifico in materia di adattamento ai cambiamenti climatici. (fino ad un massimo di 30 punti)	Superficie di bosco interessata dall'intervento selvicolturale	1 punto per ogni ha di superficie boscata interessata dal progetto specifico
Maggiore numero di soggetti coinvolti nella cooperazione (fino ad un massimo di 20 punti)	Numero soggetti	2 punti per ogni soggetto
Partecipazione sia di soggetti privati che pubblici		10 punti
A parità di punteggio sarà data preferenza alle azioni che prevedono il maggior numero di soggetti coinvolti o la maggiore superficie territoriale regionale coinvolta.		
Punteggio minimo di ammissibilità: di **50 punti**		

9. ALIQUOTE DI SOSTEGNO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEGLI AIUTI

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile, in riferimento alle tipologie di costi ammissibili per la realizzazione delle attività della presente sottomisura.

Tenuto conto delle disponibilità, si stabilisce che la spesa ammissibile, per singola domanda, non potrà essere superiore ad € 500.000,00 (IVA inclusa).

10. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili sono riconducibili alle seguenti tipologie di costi:

- spese per studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di approvvigionamento ed elaborazione di conseguenti strategie;
- costi di animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;
- costi di esercizio della cooperazione;
- costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente.

Nell'ambito dei suddetti interventi sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

a) spese per studi sulla zona interessata;
b) spese per la redazione di studi di fattibilità;
c) spese per la redazione del Piano di attività, di piani aziendali, di piani di azione locale, di piani di approvvigionamento ed elaborazione di conseguenti strategie;
d) spese di animazione della zona interessata per rendere fattibile il progetto territoriale collettivo:
    - spese per consulenze;
    - acquisto o noleggio attrezzature necessarie alle attività di animazione;
    - affitto locali per le attività di animazione;
    - spese per personale;
    - spese per trasferte;
e) spese di esercizio della cooperazione:
    - spese per personale;
    - altri costi funzionali all'esercizio dell'aggregazione (noleggio attrezzature, etc);
    - affitto locali.

I costi inseriti nella domanda di sostegno devono essere congrui e ragionevoli.

La congruità delle spese è dimostrata da preventivi di spesa o riferimento ai contratti collettivi di lavoro.
Per la giustificazione dei costi per il personale il riferimento è ai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono ammissibili i costi sostenuti per personale dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato, limitatamente al tempo dedicato all'attività del progetto finanziato, calcolati sulla base delle tariffe previste per il livello corrispondente alla mansione. Il costo viene calcolato sulla base delle tariffe orarie annue, ottenute dividendo la retribuzione lorda effettiva annuale, maggiorata degli oneri sociali e degli altri costi di legge inclusi nella retribuzione di un dipendente, per il costo effettivo delle ore produttive di tale dipendente. Nel caso in cui il numero totale effettivo per il dipendente non sia registrato da un sistema affidabile di registrazione del tempo è utilizzato un valore predefinito di 1720 ore.

Relativamente alle trasferte si precisa che sono ammissibili le seguenti spese:

- Spese di viaggio

Sono ammesse a rimborso le spese effettivamente sostenute per i viaggi in treno, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe e cuccetta per i viaggi in treno, classe economica per i viaggi in aereo. Spetta inoltre il rimborso di eventuali supplementi e prenotazioni, nonché per i viaggi aerei, il costo delle tasse aeroportuali. Le spese di viaggio sono ammesse a rimborso qualora siano riferite alla località di trasferta e ritorno ed agli spostamenti nell'ambito urbano. Sono ammesse a rimborso anche le spese di viaggio per gli spostamenti dalla località di residenza o dalla ordinaria sede di lavoro alla stazione ferroviaria o aeroporto.
L'uso del taxi è consentito quando sia necessario raggiungere il luogo di destinazione e/o il luogo di partenza e la località non sia collegata da mezzi di trasporto pubblico, o collegata in modo non agevole da rendersi inconciliabile con lo svolgimento della missione, o quando la missione prevede nello stesso giorno il trasferimento in più sedi, o quando si debbano trasportare materiali o strumenti.
Per riscontrate e documentate esigenze e qualora ciò garantisca un più efficace espletamento dell'attività, è ammesso l'utilizzo di mezzo noleggiato senza autista per il quale, oltre alle spese di noleggio, sono rimborsate le spese di carburante e parcheggio, previa presentazione di specifiche ricevute.
E' ammesso eccezionalmente l'uso del mezzo proprio per attività lavorativa in trasferta esclusivamente quando ciò determini un oggettivo più efficace espletamento dell'attività.
L'uso del mezzo proprio può essere ammesso in presenza di documentata impossibilità di avvalersi di altri mezzi per il regolare espletamento del servizio.
Per l'uso del mezzo proprio viene riconosciuta un'indennità chilometrica, nella misura pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia più economica, determinato in base alla media del mese di riferimento, per ogni chilometro percorso. Per il computo dei chilometri si fa riferimento alle distanze ufficiali tra la sede di lavoro o residenza e quella della località di trasferta. Sono ammesse a rimborso le spese autostradali e quelle per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse, debitamente documentate.

- Spese di alloggio

Per le trasferte di durata superiore alle dodici ore è ammissibile il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in strutture fino a quattro stelle. Dalla documentazione delle spese di alloggio devono rilevarsi specificatamente le date dei pernottamenti. Le spese di pernottamento devono essere riferite alla località di trasferta o a località vicina, nel caso dell'impossibilità di reperire strutture della categoria consentita nella località di trasferta. Sono ammesse a rimborso le eventuali spese di prenotazione e le spese per la prima colazione anche se indicate separatamente in fattura

- Spese di vitto

Per le trasferte di almeno otto ore è ammissibile il rimborso della spesa di un pasto, mentre per le trasferte di almeno dodici ore compete il rimborso della spesa di due pasti. Il rimborso è consentito nella misura massima di € 30,54 per un pasto e di complessivi € 61,20 per i due pasti. Nel caso di consumo di due pasti, il limite complessivo di rimborso è considerato cumulativamente, indipendentemente dalla spesa per il singolo pasto.
I pasti devono essere consumati nella località di trasferta o comunque in località che si trovano sul percorso di andata o ritorno dalla trasferta; non sono rimborsabili le spese per pasti consumati entro dieci chilometri dalla propria dimora abituale o dalla sede ordinaria di lavoro.

Ai fini del presente Avviso sono riconosciute eleggibili a contributo, le spese effettivamente sostenute dal beneficiario a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno.
L'IVA costituisce una spesa ammissibile solo se non recuperabile, a norma della vigente legislazione nazionale.
Gli interventi proposti non devono aver beneficiato di contributi pubblici per i quali non è decorso il relativo periodo vincolativo, ne possono beneficiare di altre forme di contributo pubblico.

Non sono ammissibili le spese per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di aggregazione che trovano il relativo aiuto nella specifica misura/sottomisura del PSR per l'Umbria 2014-2020.
Non sono previsti costi diretti o costi di investimento. Le spese di avvio riguardano i costi relativi alle istruttorie tecnico-amministrative sostenuti nel corso della fase di preparazione ed i costi notarili e/o di registrazione, necessari per la costituzione della aggregazione (servizi, prestazioni d'opera di consulenti e professionisti).

11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno per accedere ai fondi, formulate sugli appositi modelli, devono essere compilate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it), con le modalità indicate ai paragrafi 6 e 7 del "Manuale delle procedure", di cui alla DD 741-2021.

Le domande di sostegno devono essere presentate, compilate e rilasciate dalla procedura informatica, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso e fino al **15 dicembre 2022**.

Alla domanda di sostegno devono essere allegati i documenti indicati al paragrafo 8 del "Manuale delle procedure" di cui alla DD 741-2021, ai capoversi: Documentazione soggettiva, Documentazione attestante la congruità della spesa, Dichiarazioni e impegni del richiedente.

Le forme di cooperazione possono essere costituite sia in una delle forme dotate di personalità giuridica (ad esempio: Consorzi e Associazioni), sia in forma contrattuale (altre forme associative, ad esempio le Associazioni Temporanee di Impresa – ATI o Associazioni Temporanee di Scopo – ATS).
Qualora il rapporto di cooperazione non sia formalizzato costituendo un soggetto con personalità giuridica dovrà essere individuato un soggetto capofila, che risulti il beneficiario richiedente e che, si faccia carico degli impegni e dei costi delle attività e degli interventi oggetto degli aiuti.
Oltre a quanto sopra stabilito devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1. l'individuazione particellare catastale e l'estensione delle superfici forestali, in possesso a ciascun soggetto partecipante, devono essere definite nell'atto costitutivo e/o nell'atto/verbale (inventariale) approvato dall'assemblea dei soci e/o nel regolamento interno;
2. i soggetti cui non compete l'onere di presentare domanda dovranno dichiarare, in funzione della loro natura giuridica, di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti e la piena conoscenza del contenuto del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dei successivi regolamenti comunitari e disposizioni nazionali, oltreché del contenuto del PSR per l'Umbria 2014-2020 relativamente alla sottomisura oggetto di domanda e degli obblighi specifici che assume a proprio carico partecipando alla presentazione della domanda.

Nel caso di Associazioni o di Consorzi che, alla data di presentazione della domanda, non sono costituiti, la domanda di sostegno è presentata dal soggetto capofila delegato.
Fermo restando le disposizioni di cui ai precedenti punti devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- sottoscrizione di una scrittura privata da parte di tutti i partecipanti, di adesione all'Associazione o al Consorzio e con la quale si individua il capofila per la presentazione della domanda di sostegno. Dalla stessa si deve evincere l'identificazione catastale e l'estensione delle superfici boscate in possesso a ciascun soggetto partecipante, compreso il capofila, all'Associazione o al Consorzio;

- nel caso di forme di cooperazione, la cui costituzione sarà formalizzata come soggetto con personalità giuridica, dovrà essere presentata, entro i termini stabiliti al presente Avviso, domanda di sostegno SIAN con cambio beneficiario (*cambio soggetto capofila domanda accesso individuale*) il cui intestatario è l'Associazione – Consorzio costituitosi.

La durata dell'Associazione o del Consorzio deve essere non inferiore al periodo vincolativo, pari a 5 anni a far data dalla liquidazione finale del beneficiario.
Il richiedente e/o singoli soggetti associati al Consorzio o all'Associazione già costituita o da costituirsi, hanno l'obbligo, antecedentemente la presentazione della domanda, di costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale SIAN, secondo le modalità e le regole definite da AGEA.
Il fascicolo aziendale dei richiedenti e/o dei soggetti partecipanti all'Associazione – Consorzio deve contenere le superfici forestali in loro possesso.
La superficie forestale di riferimento è quella indicata nell'ultimo aggiornamento precedente la data di presentazione della domanda di sostegno, della "scheda di validazione" del fascicolo aziendale SIAN dell'Associazione o del Consorzio e/o dei soggetti ad essi associati (*Associazione - Consorzio preesistente*) o del fascicolo aziendale SIAN dei singoli soggetti che intendono associarsi (*Associazione - Consorzio da costituire*).
Nel caso di domanda presentata dai soggetti indicati ai precedenti punti, il richiedente è tenuto a definire i legami associativi nell'ambito del fascicolo aziendale, secondo le procedure previste da AGEA.

Alla domanda di sostegno deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) Documentazione soggettiva:
   - Per i beneficiari dotati di personalità giuridica, non ancora costituiti alla data di presentazione della domanda:
     - scrittura privata, firmata da tutti i soggetti interessati nella quale sia dichiarata l'intenzione di costituire il Consorzio o Associazione, i soggetti coinvolti, gli obiettivi e l'indicazione del soggetto che svolge la funzione di capofila ai fini della presentazione della domanda di sostegno, in attesa della costituzione del soggetto aggregato che subentrerà attraverso la modalità del Cambio beneficiario. Nella scrittura privata deve essere contenuta l'autorizzazione al capofila a presentare la domanda.

b) Documentazione progettuale:
- piano di massima delle attività che descriva il progetto nel suo complesso, gli obiettivi previsti, le superfici e le strutture coinvolte e, l'attribuzione dei punteggi;
- documentazione dimostrativa del possesso dei terreni oggetto di intervento; nel caso di usufrutto, affitto e comodato d'uso i relativi atti possono essere registrati presso gli uffici competenti entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno;
- shape file delle superfici boscate interessate dal progetto;

c) Documentazione attestante la congruità della spesa:
- preventivi di spesa confrontabili (almeno 3), forniti da ditte non in relazione fra loro a giustificazione dei costi inseriti nella domanda di sostegno;
- relazione giustificativa della scelta del preventivo più idoneo, qualora non venga scelto il più basso;
- dichiarazione a firma del legale rappresentante del beneficiario o del capofila, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in merito:
  1. alla disponibilità del fascicolo aziendale regolarmente aggiornato intestato al beneficiario o a tutti i componenti l'aggregazione;
  2. alla recuperabilità o meno dell'IVA relativamente all'intervento proposto;
  3. alla conoscenza che i pagamenti previsti dal presente bando sono sottoposti alle regole in materia di sanzioni e riduzioni per violazioni riscontrate sulle domande di sostegno e di pagamento, approvate dalla Regione Umbria con DGR 935/2017;
  4. alla conoscenza che i pagamenti a valere sulla presente misura avverranno con i fondi FEASR, per il tramite dell'organismo pagatore riconosciuto (AGEA-OP), secondo termini e modalità riconosciute all'organismo stesso;
  5. all'esonero dell'amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante da danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
  6. all'impegno a comunicare, una volta acquisiti, i codici CIG e CUP del progetto, qualora necessari;
  7. alla consapevolezza che la concessione degli aiuti potrebbe essere subordinata all'approvazione di modifiche del PSR 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
  8. di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'OP AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti;
  9. alla conoscenza dell'obbligo di rettificare la domanda di sostegno, al fine di renderla congruente alle eventuali modificazioni o integrazioni che la Regione intendesse apportare al presente Avviso, in forza del quale la medesima è presentata, che si accettano fin d'ora;
  10. alla consapevolezza che tutte le spese sostenute fino all'emanazione del nullaosta regionale, sono a proprio rischio e carico, esonerando l'Amministrazione regionale da qualunque vincolo o obbligo alla concessione del sostegno richiesto;
  11. al non avvenuto inizio dei lavori;

  Inoltre, va allegato:

d) Allegati A1 e A2 di cui alla DD 741/2022;

e) incarico del responsabile del "fascicolo di domanda";

f) per le aggregazioni tenute all'applicazione del D.lgs 50/2016 e s.m.i. check list di autovalutazione in merito alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) relative alle procedure adottate dal beneficiario, in conformità alle disposizioni emanate da AGEA – OP, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento.

Tutte le dichiarazioni devono essere redatte ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.
Nel caso di documentazione mancante o incompleta il Servizio competente può richiederne la regolarizzazione entro il termine dallo stesso definito.
Tutti i file inviati devono essere nominati in modo da essere immediatamente identificabili.
I beneficiari che hanno manifestato l'intenzione di presentare domanda di sostegno come aggregazione dotata di personalità giuridica, che al momento della presentazione non era ancora costituita, devono costituirla entro 60 giorni dal ricevimento della concessione del contributo, presentare domanda di cambio beneficiario e allegare la seguente documentazione:

- Atto costitutivo
- Statuto
- Delibera o verbale del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda ed a riscuotere il contributo. Nella delibera o nel verbale dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni e obblighi posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso.

Documentazione aggiuntiva a quella prevista nel presente Avviso sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare i requisiti e le condizioni di ammissibilità del richiedente e dell'operazione proposta a contributo.
Le domande debbono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete dei dati e dei documenti richiesti. Nel caso in cui i documenti allegati alla domanda presentino elementi mancanti, incompleti ed irregolari, ne è consentita l'integrazione e la regolarizzazione, entro un termine congruo con la procedura e notificato al richiedente dal Servizio competente.

Qualora elementi di incompletezza o irregolarità dovessero permanere la domanda è dichiarata non ammissibile, o accolta parzialmente ammissibile sempre che sussistano i requisiti minimi di accesso agli aiuti.
Tutte le comunicazioni tra il richiedente ed il Servizio competente saranno inviate mediante posta elettronica certificata nei casi in cui il soggetto destinatario sia obbligato alla tenuta della PEC, negli altri casi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per la determinazione dei costi si applica la normativa vigente tenuto conto della regolamentazione stabilita per l'utilizzo dei fondi europei PSR 2014-2020.

12. REALIZZAZIONE INTERVENTO
La realizzazione dell'intervento dovrà prevedere la produzione di un Piano di Attività nel quale siano specificati:

- composizione del partenariato nel rispetto di quanto è previsto al punto 2.4 del presente Avviso pubblico;
- analisi del contesto e dei fabbisogni e opportunità di sviluppare l'iniziativa secondo un approccio collettivo;
- obiettivi dell'intervento finanziato e risultati attesi;
- attività e investimenti da realizzare per il conseguimento dei risultati, localizzazione degli interventi e superficie territoriale soggetta a investimenti e impegni;
- Indicazione delle fonti finanziarie necessarie alla copertura dei costi per investimenti, non finanziabili con il presente Avviso pubblico.
- modalità di gestione della cooperazione, descrizione del ruolo del capofila e degli altri partecipanti e ripartizione delle attività;
- cronoprogramma con la tempistica delle azioni e durata del progetto;
- quadro economico comprensivo anche dei costi di esercizio legati alla realizzazione del progetto.

La redazione del Piano di Attività (piano antincendio locale, piano aziendale, piano ambientale piano di gestione forestale o di un documento equivalente) può prevedere la redazione di studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di approvvigionamento ed elaborazione di conseguenti strategie ed ulteriori attività correlate alla redazione del Piano di Attività.

13. FASCICOLO DI DOMANDA
Si applicano le disposizioni generali del "Manuale delle procedure" approvato con DD 741/2021 paragrafo 10.

14. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Si applicano le disposizioni generali del "Manuale delle procedure" approvato con DD 741/2021 paragrafo 11.

15. PAGAMENTI
Le domande di pagamento (acconto e saldo) per accedere ai fondi, formulate sugli appositi modelli, devono essere compilate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it), con le modalità indicate ai paragrafi 6 e 7 del "Manuale delle procedure", di cui alla DD 741-2021.
Non è prevista nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020 la possibilità di erogare anticipi per gli interventi di cui alla 16.5.1.

Il termine per la presentazione della domanda di pagamento relativa al consuntivo conclusivo dei lavori, completo della rendicontazione delle spese, è fissato al **31 maggio 2024.**

Sono ammissibili a liquidazione domande di pagamento acconti (stato avanzamento lavori) per consuntivi relativi a stralci funzionali di importo non inferiore al 30 per cento del finanziamento assegnato, per i quali deve essere prodotta la medesima documentazione richiesta per la liquidazione del saldo.

Il saldo del finanziamento è versato a interventi ultimati, previa presentazione di apposita domanda di pagamento, completa della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, ed approvazione del consuntivo dei lavori.

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014. Il Servizio regionale competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

In materia di riduzioni ed esclusioni si fa riferimento a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il consuntivo deve essere accompagnato da:

- Piano Antincendio Locale, Piano aziendale e/o piano ambientale e/o di un piano di gestione forestale e/o di un documento equivalente;
- Studio sulla zona interessata, studio di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di approvvigionamento ed elaborazione di conseguenti strategie;
- Relazione finale sull'attuazione del Piano di Attività e il raggiungimento dei risultati attesi;
- Nel caso di enti pubblici, atto di approvazione della relazione e del quadro economico finale;
- Fatture o documentazione equipollente;
- Documentazione attestante il pagamento delle fatture (esclusivamente effettuati con Mandato di pagamento, Bonifico, Assegno, Carta di credito, Bancomat, Bollettino postale, Vaglia postale, MAV e Modello F24),
- Quadro riepilogativo delle spese sostenute, con riferimento agli estremi della fattura di pagamento o documentazione equipollente;
- Estratto conto da cui risultino tutti i movimenti relativi ai pagamenti rendicontati con la documentazione di cui sopra.
- Buste paga del personale dipendente;
- time sheet con indicazione del tempo dedicato, nel caso il personale dipendente sia parzialmente impiegato nell'attività di cooperazione finanziata, al quale vanno applicate le tariffe orarie calcolate come descritto al paragrafo 2.5;
- Check list di autovalutazione in merito alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) in relazione alle procedure adottate dall'Ente, in conformità alle disposizioni emanate da AGEA – Op, sottoscritte dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono ammissibili a contributo solo le spese effettivamente sostenute ed afferenti agli interventi realizzati sulla scorta dei progetti approvati, o di loro varianti, rispetto alle quali sarà determinata l'entità del saldo.

Per i soggetti previsti deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i..
Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione mediante affidamento di opere, servizi e forniture, il beneficiario può utilizzare:
- contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto "in house providing".
Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada sull'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi:
a) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
b) il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.
Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.
In linea con l'accordo di partenariato italiano, l'affidamento diretto (in house providing) deve avvenire a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte sul mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.
Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori (acquisizione di ameno tre preventivi da ditte fornitrici in concorrenza tra di loro. Le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, non devono avere la medesima sede legale (città, via, numero telefonico). Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori (acquisizione di almeno tre preventivi da ditte fornitrici in concorrenza tra di loro. Le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, non devono avere la medesima sede legale (città, via, numero telefonico). Si rammenta l'obbligatorietà da parte dei beneficiari dell'utilizzo dell'applicativo implementato a sistema (SIAN) dall'Organismo Pagatore per la gestione e/o per il rilascio dei preventivi, integrato alla presentazione delle domande di sostegno.
Ai sensi dell'art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., possono essere eseguiti lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 150.000,00 euro.
La Regione potrà comunque chiedere qualunque altra documentazione ritenuta utile ai fini istruttori.
In conformità all'l'articolo 66 del Reg. (UE) n. 1305/13, è necessario che i beneficiari del contributo adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento.
Gli Enti pubblici devono riportare nelle fatture rendicontate il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).
In conformità all'articolo 66 del Reg. (UE) n. 1305/13, è necessario che i beneficiari del contributo adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento.

Sono ammissibili a contributo solo le spese effettivamente sostenute ed afferenti agli interventi realizzati sulla scorta dei progetti approvati, o di loro varianti, rispetto alle quali sarà determinata l'entità del saldo.
I pagamenti delle fatture devono essere effettuati attraverso conti correnti, intestati o cointestato al beneficiario, registrati su SIAN entro il saldo del contributo.
Nel caso di acquisto di macchine e attrezzature, nel giustificativo di spesa deve essere indicato almeno uno dei seguenti identificativi: numero seriale, matricola, numero di telaio. Nel caso di acquisto di animali deve essere riportato nei documenti di spesa, l'identificativo dell'animale (codice microchip/numero passaporto);
Le fatture o i documenti giustificativi che includono spese diverse da quelle per le quali si richiede il sostegno, qualora imputati per la quota parte di spesa inerente la realizzazione dell'intervento oggetto dell'aiuto, possono essere considerati ammissibili qualora chiaramente identificabili nel giustificativo di spesa.
Le fatture o i documenti giustificativi non integralmente pagati verranno considerati ammissibili solo per la quota saldata alla data di presentazione della domanda di pagamento, fermo restando l'obbligo da parte del beneficiario di provvedere al loro integrale pagamento entro la conclusione dell'istruttoria, pena l'inammissibilità dei suddetti giustificativi di spesa.
Non sono ammessi pagamenti effettuati in contanti.
Sono ammissibili a contributo solo le spese effettivamente sostenute ed afferenti al Piano di Attività presentato, rispetto alle quali sarà determinata l'entità del saldo.

16. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
Si applicano le disposizioni generali del "Manuale delle procedure" approvato con DD 741/2021 paragrafo 15.

17. VARIANTI
Si applicano le disposizioni generali del "Manuale delle procedure" approvato con DD 741/2021 paragrafo 16.

18. PROROGHE
I termini di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno, per l'esecuzione delle operazioni e per la rendicontazione delle relative spese sono perentori, salvo proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura competente.
La richiesta di proroga, opportunamente motivata, deve essere presentata entro la data di scadenza stabilita, pena il diniego della stessa.

19. CAMBIO DI BENEFICIARIO
Si applicano le disposizioni generali del "Manuale delle procedure" approvato con DD 741/2021, paragrafo 19.

20. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
Si applicano le disposizioni generali del "Manuale delle procedure" approvato con DD 741/2021, paragrafo 20

19. REVOCA DEL BENEFICIARIO
Si applicano le disposizioni generali del "Manuale delle procedure" approvato con DD 741/2021, paragrafo 21

21. RIDUZIONI E SANZIONI
Si applicano le disposizioni generali del "Manuale delle procedure" approvato con DD 741/2021, paragrafo 22.
Agli interventi finanziati ai sensi del presente Avviso si applicano le disposizioni di cui alla DD 13150 del 19.12.2019 oltre che le disposizioni trasversali in materia di riduzioni e sanzioni approvate con DGR 692 del 05.08.2020.

22. MONITORAGGIO E CONTROLLO
Si applicano le disposizioni generali del "Manuale delle procedure" approvato con DD 741/2021, paragrafo 23.

23. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si applicano le disposizioni generali del "Manuale delle procedure" approvato con DD 741/2021, paragrafo 24.

24. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
Gli interventi previsti nel presente bando sono a totale carico dei fondi comunitari, nazionali e regionali (100 per cento della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile).

La Sottomisura 16.5 concorre complessiva nel periodo di validità del Programma di Sviluppo Rurale al raggiungimento di una spesa pubblica pari a € 1.104.032,09 in funzione delle Focus Area di competenza, in particolare con il presente Avviso sono a disposizione:

Focus area	Spesa Pubblica Totale	Partecipazione FEASR
5c	€ 796.253,97	€ 343.344,71
5d	€ 55.422,28	€ 23.898,08
5e	€ 252.355,84	€ 108.815,84

L'aliquota di sostegno del FEASR è il 43,12% di ciascun importo sopra indicato.